#### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario. (Delibera n. 79/2013).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a*), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento dei Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» e in particolare l'art. 72, comma 6, che istituisce, per il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, un Fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*G.U.* n. 97/2013), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 che accantona, al punto 3.5 del deliberato, la somma di 30.152.000 euro a favore del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, della somma di 30.152.000 euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2012 per il finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario, riparto predisposto sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria;

Considerato che, con la nota integrativa n. 28471 del 5 novembre 2013, il Ministero della salute ha comunicato alcune rettifiche, dovute a meri refusi materiali contenuti nella citata proposta del 4 ottobre 2013;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento corrispondente a un importo di 1.476.164 euro che viene redistribuito tra le altre Regioni interessate al riparto;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 107/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

#### Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2012 - vincolate al finanziamento del Fondo per l'esclusività del rapporto del personale dirigente del ruolo sanitario di cui all'art. 72, comma 6, della legge n. 448/1998 - viene ripartito, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, l'importo complessivo di 30.152.000 euro di cui alle premesse, sulla base del numero dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: Saccomanni

Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 744



# ALLEGATO

FSN 2012: RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER L'ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO

(Articolo 28, comma 8, della L. 488/1999)

30.152.000	1.476.164	-1.476.164	30.152.000	111.326	TOTALI
1.529.667		-1.476.164	3.005.831	11.098	SICILIA (*)
1.372.174	70 768		1,301,406	4.805,0	CALABRIA
408.368	21.061		387.307	1.430	BASILICATA
2.020.995	104.231		1.916.764	7.077	PUGLIA
3.287.222	169.535		3.117.687	11.511	CAMPANIA
185.051	9.544		175.507	648	MOLISE
787.608	40.620		746.988	2.758	ABRUZZO
2.799.750	144.394		2.655.356	9.804	LAZIO
965.805	49.810		915.995	3.382	MARCHE
603.700	31.135		572.565	2.114	UMBRIA
2.443.356	126.013		2.317.343	8.556	TOSCANA
2.818.598	145.366		2.673.232	9.870	EMILIA ROMAGNA
1.165.992	60.135		1.105.857	4.083	LIGURIA
2.449.638	126.337		2.323.301	8.578	VENETO
4.509.756	232.585		4.277.171	15.792	LOMBARDIA
2.804.320	144.630		2.659.690	9.820	PIEMONTE
e = (b+c+q)	р	O	q	В	
TOTALE DA RIPARTIRE	Riparto della quota di compartecipazione	Compartecipazione della Regione Siciliana	Assegnazione Lorda	N° Dirigenti ruolo sanitario	REGION
importi in euro					

(\*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute di legge, pari al 49,11%, ai sensi dell'art.1, comma 830, della Legge n 296/2006. operando sull'intera quota teorica spettante alla Regione Siciliana.

14A02470



DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2012 - Finanziamento borse di studio in medicina generale: terza annualità triennio 2010-2013, seconda annualità triennio 2011-2014 e prima annualità triennio 2012-2015. (Delibera n. 78/2013).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce, tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale (FSN) di parte corrente sia riservata all'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino e la disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 12, comma 9, prevede il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, il quale dispone che i fondi riservati, destinati alla formazione specifica in medicina generale ai sensi del sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 27/1988, siano utilizzati per l'assegnazione di borse di studio ai medici che partecipano ai corsi di formazione e per il finanziamento degli oneri connessi all'organizzazione degli stessi corsi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni), l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e Province autonome, a norma dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16, che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera *a*), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza Stato - Regioni, a norma dell'art. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e in particolare il titolo IV, Capo I «Formazione specifica in medicina generale», articoli 21-32 che disciplinano l'organizzazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa nella misura del 49,11 per cento il concorso a carico della Regione Sicilia e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio dello Stato;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 2012, n. 141 (*G.U.* n. 97/2013), relativa al riparto delle risorse disponibili per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2012 che accantona, al punto 3.4 del deliberato, la somma di 38.735.000 euro per il finanziamento delle borse di studio in medicina generale e delle spese di organizzazione dei corsi;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7807 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto delle risorse destinate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, per la terza annualità del triennio 2010-2013, la seconda annualità del triennio 2011-2014 e la prima annualità del triennio 2012-2015 a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale 2012;

Considerato che il finanziamento complessivamente disponibile per l'anno 2012, pari a 38.735.000 euro, è destinato per 29.144.137 euro al rimborso delle spese sostenute per le borse di studio e per 9.590.863 euro al rimborso delle spese di organizzazione dei corsi;

Considerato, altresì, che nella richiamata proposta viene previsto, a valere sulla quota di 29.144.137 euro destinata al rimborso delle borse di studio, il recupero di risorse per complessivi 57.368 euro concernenti tre borse di studio nella Regione Calabria (decadenza di un tirocinante relativamente al triennio 2009-2012 e ritiro di altri due relativamente al triennio 2011-2014), nonché l'esito della sentenza della Corte dei conti che ha imposto a un tirocinante il pagamento di 22.588 euro alla Regione Liguria;

Considerato che, a seguito dei citati recuperi, la somma effettivamente da assegnare a favore delle Regioni è pari a 38.677.632 euro, di cui 29.086.769 euro per le borse di studio e 9.590.863 euro per le spese di organizzazione dei corsi;

Considerato che, con la nota integrativa n. 28471 del 5 novembre 2013, il Ministero della salute ha comunicato alcune rettifiche, dovute a meri refusi materiali nella citata proposta del 4 ottobre 2013;

Tenuto conto che, a norma della legislazione vigente, vengono escluse dalla ripartizione le Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, mentre per la Regione Siciliana è stata operata la prevista riduzione del 49,11 per cento;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni, sancita nella seduta del 24 luglio 2013 (Rep. Atti n. 115/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto aì sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

#### Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 2012 vincolate al finanziamento delle borse di studio in medicina generale, pari a 38.735.000 euro, viene ripartita, tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana, la somma complessiva di 38.677.632 euro, al netto delle risorse recuperate per le motivazioni richiamate in premessa, pari a 57.368 euro.

Tale importo di 38.677.632 euro - destinato, quanto a 29.086.769 euro, al finanziamento delle borse di studio e, quanto a 9.590.863 euro, alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi - viene ripartito tra le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana come da allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Il detto finanziamento è riferito alle borse di studio in medicina generale e alle spese di organizzazione dei corsi, relative alla terza annualità del triennio 2010-2013, seconda annualità del triennio 2011-2014 e prima annualità del triennio 2012-2015.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 745



ALLEGATO

FSN 2012: Ripartizione della quota per il finanziamento dei corsi triennali di formazione in medicina generale 3^ annualità per il triennio 2010-2013, 2^ annualità per il triennio 2011-2014 e 1^ annualità per il triennio 2012-2015 Bandi Regionali

	Z	° Tirocinanti da Bando	iti da Band	0			Assegnazioni		(importi arrotondati all'euro)
REGIONI	3° annualità triennio 2010-2013	2° annualità   1° annualità triennio 2011-2014   2012-2015	1° annualità triennio 2012-2015	TOTALE	Assegnazioni per borse di studio al lordo dei recuperi	Recuperi (**)	Assegnazioni per borse di studio al netto dei recuperi	Assegnazioni per spese di organizzazione	TOTALE
	ø	Q	O	d=(a+b+c)	Φ	<b>J</b>	g=(e+f)	٩	i = (g+h)
PIEMONTE	40	40	80	160	2.014.282	0.0	2.014.282	662,867	2.677.149
LOMBARDIA	80	80	06	250	3.147.315	0'0	3.147.315	1.035.730	4.183.045
VENETO	40	40	40	120	1.510.711	0,0	1.510.711	497.151	2.007.862
LIGURIA	30	30	35	95	1,195,980	-22.559	1.173.421	393.578	1.566.999
EMILIA ROMAGNA	20	90	85	185	2.329.012	0,0	2.329.012	766.441	3.095.453
TOSCANA	68	99	75	211	2.656.334	0,0	2.656.334	874.156	3.530.490
UMBRIA	25	25	27	77	969.373	0.0	969.373	319.005	1.288.378
MARCHE	25	25	25	75	944.195	0.0	944.195	310.719	1.254.914
LAZIO	85	85	85	255	3.210.261	0.0	3.210.261	1.056.445	4.266.706
ABRUZZO	20	20	20	09	755.356	0.0	755.356	248.575	1,003.931
MOLISE	20	20	20	09	755.356	0'0	755.356	248.575	1.003.931
CAMPANIA	20	20	80	180	2.266.067	0,0	2.266.067	745.726	3.011.793
PUGLIA	100	100	100	300	3.776.778	0,0	3.776.778	1.242.876	5.019.654
BASILICATA	25	25	25	75	944.195	0'0	944,195	310.719	1.254.914
CALABRIA	22	22	25	69	868.659,0	-34.809	833.850	285.862	1.119.712
SICILIA (*)	46	46	51	143	1.800.263	0.0	1.800.263	592.438	2.392.701
TOTALI	726	726	863	2.315	29.144.137	-57.368	29.086.769	9.590.863	38.677.632

(\*) Per la Regione Siciliana è stata operata la ritenuta di legge del 49,11% sulle borse di studio previste dal bando, pari a 90 unità per i trienni 2010-2013 e 2011-2014 e a 100 unità per il triennio 2012-2015

(\*\*) Calcolati fino al triennio 2010-2013 compreso, al netto di quanto recuperato con le precedenti proposte di riparto



DELIBERA 8 novembre 2013.

Fondo sanitario nazionale 2004, 2005 e 2006. Recupero dei conguagli relativi agli introiti effettivi a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quelli stimati. Regioni Sardegna e Sicilia. (Delibera n. 83/2013).

#### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - emanato in attuazione dell'art. 3, commi 143-151, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della disciplina dei tributi locali;

Visti i commi 1 e 3 dell'art. 39 del predetto decreto legislativo n. 446/1997, i quali dispongono che questo Comitato provveda, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, all'assegnazione definitiva alle Regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle Regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto all'importo stimato, inizialmente assegnato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - emanato in attuazione dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 - e in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, concernente la soppressione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario a partire dall'anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;

Viste le proprie delibere 29 settembre 2004, n. 26 (*G.U.* n. 264/2004), 27 maggio 2005, n. 47 (*G.U.* n. 261/2005) e 17 novembre 2006, n. 140 (*G.U.* n. 18/2007) con le quali sono stati indicati gli importi stimati, per le Regioni Sardegna e Sicilia, relativi all'IRAP e all'addizionale IRPEF per gli anni 2004, 2005 e 2006;

Vista la nota del Ministro della salute n. 7809 del 4 ottobre 2013, con la quale è stata trasmessa la proposta di recupero, a titolo di conguaglio, della differenza tra le somme effettivamente introitate dalle Regioni Sardegna e Sicilia a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito delle assegnazioni disposte con le tre richiamate delibere di questo Comitato, recupero pari a complessivi 127.862.454 euro, di cui 41.874.024 euro relativi alla Regione Sardegna e 85.988.430 euro relativi alla Regione Sicilia;

Vista la successiva nota del Ministero della salute n. 28471 del 4 ottobre 2013, con la quali si chiarisce che il suddetto importo complessivo di 127.862.454 euro viene recuperato a valere sul Fondo sanitario nazionale;

Vista l'intesa della Conferenza Stato - Regioni sancita nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 16/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4524-P dell'8 novembre 2013 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro della salute;

#### Delibera:

Per le finalità richiamate in premessa viene recuperato a titolo di conguaglio per gli anni 2004, 2005 e 2006 - a valere sul Fondo sanitario nazionale - l'importo complessivo di 127.862.454 euro, di cui 41.874.024 euro relativi alla Regione Sardegna e 85.988.430 euro relativi alla Regione Sicilia.

I suddetti importi derivano dalla differenza tra le somme effettivamente introitate dalle due richiamate Regioni, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, per le tre annualità sopra indicate, rispetto alle somme stimate nell'ambito delle assegnazioni disposte da questo Comitato con le proprie delibere n. 26/2004, 47/2005 e 140/2006, come esplicitato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 8 novembre 2013

Il vice Presidente: SACCOMANNI

Il segretario delegato: Girlanda

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2014

Ŭfficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione Economia e finanze n. 746



#### **ALLEGATO**

## FSN 2004, 2005 e 2006: Conguagli per differente importo riscosso a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quello stimato

(articolo 39, commi 1 e 3, del D.Lgs. 446/1997)

(Importi in euro)

Regione	Anno	Importi stimati nelle delibere CIPE	Importi effettivi(*)	Differenze tra gettiti effettivi e stimati	Integrazioni o recuperi (**)
		(a)	(b)	(c)=(b)-(a)	
	2004	676.660.000	681.290.710	4.630.710	recupero
Sardegna	2005	705.183.022	717.297.599	12.114.577	recupero
	2006	740.406.988	765.535.725	25.128.737	recupero
Totale Sardegna				41.874.024	recupero
	2004	1.749.780.000	1.733.995.554	-15.784.446	integrazione
Sicilia	2005	1.804.164.314	1.843.686.841	39.522.527	recupero
	2006	1.926.416.202	1.988.666.551	62.250.349	recupero
Totale Sicilia				85.988.430	recupero

<sup>(\*)</sup> Importi al netto di: manovre fiscali regionali, oneri di gestione, quota IRAP per funzioni extrasanitarie.

14A02472

### ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

#### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Chimete S.r.l.».

Con la determinazione n. aM-42/2014 dell'11 marzo 2014 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Tortona (AL) Strada Com. Savonesa, 9 (loc. fraz. Rivalta Scrivia) rilasciata alla Società Chimete S.r.l.

#### 14A02308

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società «Bial-Aristegui Italia S.r.l.».

Con il provvedimento n. aM - 39/2014 del 10 marzo 2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Guidonia Montecelio (RM) via Tiburtina km. 18,300, rilasciata alla Società Bial-Aristegui Italia S.r.l.

#### 14A02309

#### CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

## Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22/05/1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio riportato a fianco di ciascuna, con determinazione dirigenziale n. 26 del 13 febbraio 2014, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:









<sup>(\*\*)</sup> Integrazione: quando i gettiti effettivi sono minori di quelli stimati; recupero: quando i gettiti effettivi sono maggiori di quelli stimati.